

IL RETTORE

Visto l'art. 11 dello Statuto;

Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (Bi.N.D.) del 22 marzo 2019;

VISTA la delibera n. 08.03 del 7 maggio 2019 del Senato Accademico;

VISTA la delibera n. 08.08 del 8 maggio 2019 del Consiglio di Amministrazione;

DECRETA

di emanare il Regolamento del Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (Bi.N.D.)

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 – Compiti del Dipartimento

Il Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (Bi.N.D.) attivato originariamente con D.R. 2966/2018 promuove, coordina, verifica e diffonde le attività di ricerca delle sue componenti, fermi restando l'autonomia scientifica di ogni singolo Docente e il dovuto concorso alle attività didattiche, secondo quanto stabilito e in conformità con lo Statuto dell'Università di Palermo e delle Leggi vigenti, negli ambiti dei seguenti Settori Scientifico Disciplinari:

Area CUN 03 - Scienze chimiche

CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA

Area CUN 05 - Scienze biologiche

- BIO/09 FISIOLOGIA
- BIO/10 BIOCHIMICA
- BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
- BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA
- BIO/16 ANATOMIA UMANA
- BIO/17 ISTOLOGIA

Area CUN 06 - Scienze mediche

- MED/02 STORIA DELLA MEDICINA
- MED/04 PATOLOGIA GENERALE
- MED/05 PATOLOGIA CLINICA
- MED/06 ONCOLOGIA MEDICA
- MED/09 MEDICINA INTERNA
- MED/18 CHIRURGIA GENERALE
- MED/25 PSICHIATRIA
- MED/26 NEUROLOGIA
- MED/27 NEUROCHIRURGIA
- MED/28 ODONTOSTOMATOLOGIA
- MED/30 MALATTIE APPARATO VISIVO
- MED/31 OTORINOLARINGOIATRIA
- MED/32 AUDIOLOGIA
- MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
- MED/48 SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEURO-PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE
- MED/50 SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE

Area CUN 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione

- ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI



Area CUN 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

- L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE II Dipartimento:

- 1. promuove la formazione di gruppi di ricerca in ambiti strategici e innovativi, promuove ed esegue al proprio interno attività di consulenza, di ricerca su contratto o convenzione e di formazione non istituzionale;
- 2. contribuisce alla gestione delle attività didattiche, secondo quanto previsto da leggi e regolamenti.

Art. 2 – Autonomia del Dipartimento

Al Dipartimento è attribuità autonomia gestionale e amministrativa nei limiti del budget assegnato dal bilancio unico di Ateneo e secondo le modalità riportate nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Art. 3 – Composizione del Dipartimento

- 1) Al Dipartimento afferiscono i professori di ruolo ed i ricercatori di cui all'art. 2 del D.R. n°2966/2018 di costituzione e successive modificazione e integrazioni.
- 2) Afferiscono inoltre al Dipartimento i vincitori di procedure concorsuali per le quali il Dipartimento ha proposto al Consiglio di Amministrazione la relativa chiamata e i Docenti che abbiano presentato domanda di afferenza per trasferimento da altro Dipartimento, a seguito delle procedure previste nell'apposito regolamento per la mobilità interdipartimentale di Ateneo.
- 3) Il Dipartimento è, inoltre, composto dal Personale T.A. ad esso assegnato, dagli Allievi dei Dottorati attivati presso il Dipartimento, dagli Specializzandi, dagli Assegnisti e dai titolari di borse di studio, i quali partecipano agli Organi collegiali di Dipartimento, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 4 – Organi e strutture organizzative del Dipartimento

Sono Organi del Dipartimento:

- il Consiglio,
- la Giunta.
- il Direttore.

Le loro attribuzioni sono definite negli artt. 27, 28, 29 e 30 dello Statuto dell'Università di Palermo. Il Dipartimento è composto dai seguenti Plessi:

- 1. Audiologia
- 2. Anatomia umana ed Istologia
- 3. Biochimica
- 4. Biochimica Clinica, Medicina Molecolare Clinica e Medicina di Laboratorio
- 5. Biologia e Genetica
- 6. Fisiologia umana
- 7. Neurologia
- 8. Neurochirurgia
- 9. Oftalmologia
- 10. Otorinolaringoiatria ed Audiologia
- 11. Patologia Generale, Immunologia e Patologia Clinica
- 12. Psichiatria
- 13. Scienze Radiologiche.

TITOLO II ORGANI DI DIPARTIMENTO

Art. 5 – Il Consiglio del Dipartimento

Il Consiglio di Dipartimento (C.d.D.) è l'organo al quale è affidata l'attività di sviluppo e di



programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Pertanto, il Consiglio di Dipartimento:

- a) approva il presente regolamento interno con il quale sono disciplinate le modalità di svolgimento delle attribuzioni del Dipartimento e l'organizzazione interna del medesimo, le norme di funzionamento degli organi e quanto altro ritenuto necessario per l'adempimento delle funzioni istituzionali;
- b) stabilisce i criteri generali per l'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione e per la utilizzazione dei fondi e degli spazi assegnati;
- c) assicura l'osservanza delle direttive stabilite dal Direttore Generale dell'Ateneo, per l'impiego del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca assegnato al Dipartimento;
- d) approva il piano triennale di ricerca e definisce gli obiettivi e le aree di attività indicando le disponibilità di strutture, servizi, strumentazione e assicurando la libertà di ricerca dei singoli docenti;
- e) approva le convenzioni di ricerca e di consulenza e promuove accordi con soggetti pubblici e privati, per l'utilizzo di competenze specifiche e per il reperimento di fondi utili a svolgere attività inerenti alla ricerca e alla didattica;
- f) delibera la proposta di costituzione o adesione alla/e Struttura/e di raccordo;
- g) propone con propria deliberazione, alle Strutture di raccordo, l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione dei Corsi di studio di cui all'articolo 35 comma 1 lettere a) e d) dello Statuto;
- h) provvede, per quanto di competenza e a integrazione della programmazione effettuata dalle Strutture di raccordo, al conferimento di incarichi di insegnamento o di attività integrative, anche attraverso la stipulazione di contratti di docenza;
- i) promuove, cura e rendiconta le attività legate ai tirocini curriculari ed extracurriculari;
- j) esprime parere sulle domande di afferenza dei docenti al Dipartimento, previo parere del dipartimento di provenienza, in caso di trasferimento;
- k) propone al Consiglio di Amministrazione le richieste di reclutamento o di trasferimento dei professori e dei ricercatori a tempo determinato ed indeterminato coerentemente con i piani della ricerca e della didattica e ne cura le relative procedure di proposta e di chiamata;
- sottopone al Direttore Generale le richieste di attribuzione delle unità del personale tecnicoamministrativo e bibliotecario in accordo sia con le esigenze di didattica e cioè in relazione ai corsi di studio, alla numerosità degli studenti e alle tipologie di attività svolte, sia con le esigenze di ricerca e cioè in relazione al volume delle risorse finanziarie, alla manutenzione dei locali e delle attrezzature;
- m) approva le richieste di finanziamento;
- n) approva la proposta di budget di previsione da sottoporre all'Amministrazione centrale;
- approva le proposte da presentare al Consiglio di Amministrazione di acquisto di materiale bibliografico, strumenti, attrezzature e arredi, nonché l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi che non siano, per importo, di competenza del Direttore;
- p) approva l'eventuale articolazione del Dipartimento in Sezioni o la loro disattivazione;
- q) approva, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, i regolamenti interni relativi a specifici aspetti organizzativi;
- r) approva, per quanto di sua competenza, le proposte di istituzione e/o di rinnovo dei Dottorati di Ricerca:
- s) esprime parere per richieste di congedo per motivi di studio e ricerca di Docenti e Ricercatori che afferiscono al Dipartimento;
- t) approva, in base a specifiche richieste di singoli o di gruppi di Professori o Ricercatori afferenti al Dipartimento, le richieste per l'attivazione di assegni di ricerca, indicandone, ove richiesto, l'ordine di priorità, e designa, per ogni assegno di ricerca attribuito, una commissione giudicatrice:



- u) designa la commissione giudicatrice per l'espletamento della valutazione comparativa per l'attribuzione di contratti per attività di insegnamento ex art.23 della legge 240/2010, altri contratti di prestazione d'opera di natura intellettuale, borse di studio;
- v) conferisce gli incarichi professionali per l'affidamento a personale esterno all'Università;
- w) determina annualmente la quota dei finanziamenti per la ricerca scientifica da destinare alle spese generali di funzionamento del Dipartimento fino ad un massimo del 6% di ciascun fondo:
- x) approva l'istituzione di Centri Interdipartimentali tra i cui proponenti ci siano docenti del Dipartimento:
- y) delibera quanto predisposto dalla Giunta di Dipartimento;
- z) esercita ogni altra attribuzione che gli sia assegnata dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dal presente Regolamento interno e in conformità alla normativa vigente.

Partecipano alla votazione dei pareri di cui ai punti j) e k) del precedente comma i soli Professori e Ricercatori.

Il Consiglio, in ordine alle competenze suddette, si riunisce, ordinariamente, almeno tre volte l'anno; può essere, comunque, convocato su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto e ogni qualvolta il Direttore lo ritenga necessario.

Il Consiglio, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta degli aventi titolo, può delegare alla Giunta attribuzioni di sua competenza.

Art. 6 - Composizione del Consiglio

Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

- il Direttore, che lo convoca e lo presiede;
- i Professori, i Ricercatori di ruolo e i Ricercatori a tempo determinato;
- il Responsabile amministrativo, con funzione di segretario verbalizzante e voto deliberativo;
- una rappresentanza del Personale T.A. in misura pari al 10% del personale docente;
- una rappresentanza dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali assegnati al Dipartimento in numero pari al 10% del personale docente;
- una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca, di cui il dipartimento è sede amministrativa in misura pari al 10% del personale docente.

Le operazioni elettorali per la designazione delle rappresentanze dei Componenti non di diritto del C.d.D. sono disciplinate dall'apposito regolamento di Ateneo.

I membri elettivi decadono dalla carica quando si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o per oltre la metà delle riunioni nel corso di un anno. Nella prima riunione utile successiva alla decadenza, si procederà alla loro immediata sostituzione con il primo dei non eletti. In assenza di non eletti verrà immediatamente convocato il corpo elettorale per l'integrazione dell'organismo con un altro rappresentante.

Le rappresentanze elette in seno al C.d.D. durano in carica secondo quanto previsto dai Regolamenti e dallo Statuto di Ateneo, ivi inclusa la perdita dello status e in ogni caso decadono al termine del mandato del Direttore.

Art. 7 - Convocazione del C.d.D.

Il C.d.D. è convocato dal Direttore, in via ordinaria, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, luogo e ora della seduta. Detto avviso viene trasmesso, anche per posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta a tutti i componenti.

Copia dell'avviso di convocazione e del relativo o.d.g. è depositata presso gli Uffici amministrativi del Dipartimento.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta anche con altri mezzi di comunicazione e portata a conoscenza degli interessati con un preavviso non inferiore a 24 ore. Il carattere d'urgenza deve essere specificato nella convocazione.

Il Direttore, in relazione a situazioni sopravvenute urgenti, può presentare ordini del giorno aggiuntivi che, tuttavia, devono essere approvati dal Consiglio, a maggioranza assoluta degli



aventi diritto, a inizio di seduta.

Art. 8 – Svolgimento delle sedute del C.d.D.

Il C.d.D. si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione. La seduta è considerata valida se viene raggiunto il numero legale di metà più uno dei componenti, previo accertamento delle firme apposte nel foglio di presenza.

Ai fini della verifica del numero legale non sono computati gli assenti giustificati, purché non superino un 1/3 dei componenti il Consiglio. | componenti del C.d.D. hanno l'obbligo di comunicare in tempo utile i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio e solo in tale caso vanno considerati assenti giustificati.

In mancanza di numero legale, da verificarsi entro trenta minuti dall'apertura della seduta, il Direttore procede a rinviare la stessa.

Partecipano alla votazione dei pareri di cui ai punti j) e k) del precedente art. 5 i soli Professori e Ricercatori a tempo indeterminato del Dipartimento. Per gli altri argomenti, per i quali di norma la votazione è palese, esercitano diritto di voto tutti i componenti il C.d.D. Su richiesta di un componente del Consiglio avente diritto al voto, questo può essere esercitato per appello nominale. Su richiesta, le votazioni riguardanti singole persone avvengono per scrutinio segreto.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti compresi gli astenuti i cui voti si sommano ai contrari. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

Nel corso della seduta il numero legale è presunto. La verifica del numero legale può essere richiesta solo dagli aventi diritto al voto.

Art. 9 – La Giunta del Dipartimento

La Giunta è l'organo al quale è affidata l'elaborazione delle proposte e delle attività da sottoporre al C.d.D. e ogni altra attività istruttoria ad esso espressamente richiesta dal Direttore o dal Consiglio. Pertanto la Giunta:

- a) predispone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione del T.A. necessarie per il funzionamento del Dipartimento;
- b) predispone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento su indicazione dei docenti e delle sezioni in cui il Dipartimento può essere organizzato;
- c) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte dal Dipartimento da allegare al bilancio unico di Ateneo;
- d) predispone annualmente la proposta di budget di previsione.

Alla Giunta possono essere assegnati dal C.d.D. ulteriori compiti amministrativi e attività che risultino conformi ai Regolamenti di Ateneo e alle leggi vigenti, anche di propria competenza, specificandone nella delega, approvata a maggioranza assoluta degli aventi titolo, durata e finalità.

Art. 10 - Composizione della Giunta

La Giunta è composta da:

il Direttore, che la convoca e la presiede;

il Responsabile amministrativo, con funzione di segretario verbalizzante e voto deliberativo;

Nove professori ordinari; Nove professori associati; Nove ricercatori a tempo indeterminato e determinato; Sei rappresentanti eletti del personale T.A.; Tre rappresentanti degli assegnisti, o dei contrattisti e Tre rappresentanti degli studenti specializzandi o dei dottorandi.

L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti. Le operazioni elettorali per la designazione delle rappresentanze dei Componenti non di diritto della Giunta sono disciplinate dall'apposito regolamento di Ateneo. Ove già non eletti in Giunta possono prendere parte alle riunioni di Giunta i Coordinatori delle sezioni attivate, i Delegati del Direttore e il Vicario del Responsabile Amministrativo, senza diritto di voto. La Giunta dura in carica secondo quanto previsto dai Regolamenti e dallo Statuto di Ateneo e in ogni caso decade al termine del mandato del Direttore. In caso di indisponibilità permanente (dimissioni, avanzamenti di carriera o altro) di un componente della Giunta, subentra il primo dei non eletti nella stessa



categoria. In mancanza, si procede a elezioni integrative.

Art. 11 - Convocazione e svolgimento delle sedute della Giunta

Per quanto attiene la convocazione, le deliberazioni e i pareri della Giunta valgono le stesse norme di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

Art. 12 – II Direttore

Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita le seguenti attribuzioni:

- a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento;
- b) assicura l'esecuzione alle delibere degli Organi del Dipartimento;
- c) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari riferendone per la ratifica agli organi competenti del Dipartimento, nella prima seduta utile;
- d) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
- e) presenta al Consiglio di Dipartimento la proposta di budget di previsione predisposta dalla Giunta e corredata dalla relativa relazione tecnica;
- f) designa il Direttore Vicario fra i professori componenti la Giunta.
- g) designa inoltre propri delegati almeno alle seguenti funzioni: 1) alla Didattica; 2) alla Ricerca e Laboratori scientifici; 3) per le Biblioteche.
- h) dispone direttamente gli acquisti di beni e servizi entro i limiti finanziari previsti dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità senza necessità di sottoporli all'approvazione del Consiglio;
- i) dispone la cancellazione dei beni mobili dagli inventari per "fuori uso", perdita, cessione, furto per gli importi stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità;
- j) autorizza le missioni dei singoli componenti il Dipartimento.
- k) ogni altra funzione attribuita in forza di leggi, regolamenti o disposizioni di Organi superiori.

Art. 13 – Modalità di elezione del Direttore

Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia a tempo pieno, con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto nella prima e nella seconda votazione e della maggioranza relativa nella successiva, ed è nominato con decreto del Rettore. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia e nel caso di mancato raggiungimento del quorum per due votazioni l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia.

Il Direttore resta in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.

Art 14 - Verbali del Consiglio e della Giunta

I verbali delle riunioni sono redatti a cura del Responsabile Amministrativo. Le delibere sono rese pubbliche mediante deposito dei verbali presso gli Uffici amministrativi del Dipartimento. | verbali di ciascuna seduta vanno approvati di norma nella seduta successiva. Il Direttore e il Responsabile Amministrativo curano la tenuta dell'archivio dei verbali.

Art. 15 – Responsabile Amministrativo

Il Responsabile Amministrativo, nominato dal Direttore Generale, nel rispetto delle linee programmatiche predisposte dagli organi collegiali e sotto la vigilanza del Direttore del Dipartimento provvede, coadiuvato da eventuali collaboratori, alla gestione amministrativa, assumendone la relativa responsabilità.

Nello specifico svolge le seguenti funzioni:

- a) assicura lo svolgimento delle attività amministrativo-contabili del Dipartimento;
- b) partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta del Dipartimento con funzione di segretario verbalizzante e con voto deliberativo:



- c) gestisce in accordo con il Direttore, il fondo economato con le procedure di cui all'art. 29 e 70 del Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo e provvede all'accertamento delle entrate, all'assunzione degli impegni di spesa, nonché alla sottoscrizione dei documenti contabili.
- d) in solido con il Direttore del Dipartimento è responsabile della tenuta dell'archivio degli atti ufficiali del Dipartimento e dei documenti contabili.

TITOLO IV STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO

Art. 16 – Strutture del Dipartimento

Il Dipartimento è articolato in più strutture distribuite su un ampio territorio come descritto nel decreto istitutivo. Per ciascuna strutture il Direttore si avvarrà di un delegato o Responsabile di plesso con responsabilità di gestione delle attività correnti, coordinamento, verifica e sorveglianza della sicurezza ambientale ed eventuali urgenze che dovessero presentarsi.

Art. 17 – Aule del Dipartimento

Il Dipartimento dispone di Aule e spazi didattici come elencati nel Decreto istitutivo del Bi.N.D. Le Aule sono primariamente impegnate per le attività didattiche dei Corsi di Studio., Scuole di Specializzazione, Master, Corsi di perfezionamento che hanno come sede amministrativa e di riferimento il Dipartimento Bi.N.D. Le Aule possono essere utilizzate anche per la organizzazione di manifestazioni culturali (convegni, meeting scientifici, workshop etc) su proposta dei Docenti del Dipartimento. Le modalità di affidamento e la gestione di questi eventi viene regolata da apposito regolamento interno. E' facoltà del Dipartimento Bi.N.D. concedere alla Scuola di Medicina e Chirurgia la gestione di una o più aule per lo svolgimento di attività didattiche curriculari. In questo caso, sarà a carico della Scuola la gestione dell'aula (dispositivi audio-video, servizio di pulizia, di sorveglianza o guardiania esterna all'aula) per tutta la durata delle attività didattiche programmate. Sarà a carico della Scuola anche la cura di arredi e servizi di aula ed il pagamento di eventuali danni arrecati durante le lezioni.

Art. 18 – Laboratori del Dipartimento

Per una migliore organizzazione interna, i laboratori del Dipartimento vengono utilizzati per i compiti di ricerca previsti da progetti dei diversi gruppi, per l'espletamento di lavori conto terzi e per il supporto alle attività didattiche di tipo teorico-pratico. Il Direttore, al fine di garantire un adeguato funzionamento dei laboratori, affida ad un professore o Ricercatore interno la responsabilità della conduzione nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia.

TITOLO V NORME PARTICOLARI E FINALI

Art. 19 – Modifiche del Regolamento

Il Presente Regolamento può essere modificato per esigenze e condizioni sopravvenute nel tempo con le stesse modalità previste per la sua approvazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente ed ai Regolamenti di Ateneo specifici.

Art. 20 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua emanazione con Decreto del Rettore.

IL RETTORE PROF. FABRIZIO MICARI